



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLZANO  
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 17/2022  
Cron. 322/2022

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società ROSENGARTEN MEDIA SRL, presentato in data 07.03.2022 da CASSA CENTRALE RAIFFEISEN, con l'avv. Walzl, iscritto *sub* RG 11/2022;
- letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società ROSENGARTEN MEDIA SRL, presentato in data 11.04.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, ed iscritto *sub* RG 19/2022, riunito al procedimento già pendente *sub* RG 11/2022;
- letta la comparsa di costituzione depositata in data 11.04.2022 dalla società debitrice, con l'avv. Filippucci del foro di Roma, la quale si è rimessa al Tribunale in ordine all'istanza di fallimento;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- visti i risultati della istruttoria prefallimentare ed accertato che sussistono i presupposti di legge, ossia:



Sent. n. 17/2022 pubbl. il 15/04/2022

Rep. n. 48/2022 del 15/04/2022

- a) la competenza territoriale di questo tribunale, posto che il trasferimento della sede da Bolzano a Roma è stato iscritto nel Registro delle Imprese in data 14.05.2021 (cfr. pag. 12 della visura camerale allegata *sub* doc. 1 del ricorrente), per cui, non essendo ancora decorso un anno dal trasferimento, esso non rileva ai fini della competenza ai sensi dell'art. 9 comma 2 L.F.;
- b) le condizioni soggettive di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 1 L.F.;
- c) i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2 L.F., di cui la società convenuta, costituitasi in giudizio, non ha né eccepito né dato prova dell'insussistenza;
- d) l'ammontare complessivo di debiti sopra il limite previsto dall'art. 15, ultimo comma L.F.;
- e) lo stato d'insolvenza: a tale proposito si richiama la segnalazione fatta dal Giudice delle esecuzioni presso questo Tribunale, che ha evidenziato la pendenza di numerose procedure esecutive mobiliari nei confronti dell'odierna società convenuta/debitrice, riunite nei procedimenti 650/20 e 314/21 R.G.E. per un importo complessivamente superiore ad euro 370.000,00; dall'istanza di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano emerge inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato nei confronti di Rosengarten Media S.r.l. un provvedimento di revoca dei contributi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, dalla stessa illecitamente ottenuti, secondo detto provvedimento, con contestuale recupero degli importi percepiti per un ammontare di complessivi euro 1.568.690,76 (cfr. Protocollo Mise n. 18080 del 16.03.2022 *sub* doc. 4 allegato all'istanza presentata dalla Procura), che, a fronte di una parziale compensazione con l'indennizzo di recente assegnato alla stessa debitrice pari ad euro 446.344,00, ha comportato l'intimazione a Rosengarten Media del versamento della somma di euro 1.122.346,76 entro trenta giorni (e dunque entro il 16.04.2022); sul punto la debitrice, con memoria depositata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare in data 12.04.2021, e dunque antecedentemente alla sopra richiamata nota inviata dal Mise (doc. 3 allegato all'istanza di fallimento depositata dalla Procura), aveva evidenziato di poter far fronte ai debiti grazie agli incentivi pubblici di cui stava attendendo l'erogazione, contributi che tuttavia, come risultante dalla nota protocollo Mise n. 18080 dd. 16.03.2022 (doc. 4 allegato all'istanza della Procura) sono stati in gran parte revocati, con conseguente intimazione a corrispondere oltre 1 milione di euro;



- tutto ciò premesso e considerato,

**dichiara il fallimento**

**di: ROSENGARTEN MEDIA S.R.L. (p.iva 02475570210), con sede legale in Roma, via Crescenzo n. 9;**

**nomina**

**giudice delegato al fallimento la dott.ssa Cristina Longhi e curatore fallimentare l'avv. Alessandro Smolei, con studio in Bolzano, viale Duca d'Aosta n. 51;**

**ordina**

**al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.**

**ordina**

**al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;**

**autorizza**

**il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.**



**Fissa**

per il giorno 23/06/2022 alle ore 11:30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

**segnala**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.



La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

**Ordina**

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 12/04/2022.

La Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer



